

L.R. 16 dicembre 2020, n. 9: “Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione di canoni” – Oggetto assembleare n. 1905/2020

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione III “Territorio, Ambiente, Mobilità”
nella seduta del 2 dicembre 2020**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il testo della legge approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 2020 si compone di 40 articoli ed è suddiviso in cinque Titoli.

Disciplina le modalità e le procedure con cui la Regione attua le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia), prevendo in sintesi:

- la disciplina delle procedure per l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, come definite dall'articolo 6, comma secondo, lettera a), del R.D. 1775 del 1933, alla loro scadenza e nei casi di cessazione prima della scadenza;
- la determinazione del canone che i titolari delle concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3000 kW devono corrispondere alla Regione dal 2021, articolato in una componente fissa e in una componente variabile;
- l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione o la possibilità della sua monetizzazione;
- specifiche disposizioni in ordine alle "opere bagnate" affinché alla scadenza della concessione passino in proprietà alla Regione in stato di regolare funzionamento.

Titolo I - Disposizioni generali

Questo titolo comprende gli articoli da 1 a 6.

Articolo 1

L'articolo definisce obiettivi, finalità e ambito di applicazione della legge in attuazione della disciplina statale rappresentata dall'art. 12 del D.Lgs. 79 del 1999. Precisazioni sono state introdotte con emendamenti in Commissione III e in Aula. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 2

L'articolo esplicita la competenza della Regione in merito all'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, secondo il modello organizzativo definito con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 3

In attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 79 del 1999 l'articolo prevede che alla scadenza delle attuali concessioni, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del R.D. 1775 del 1933 in stato di regolare funzionamento passano in proprietà alla Regione, senza compenso. In applicazione del medesimo art. 12 del D.Lgs. 79/1999 prevede che qualora il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, allo stesso concessionario sia riconosciuto un indennizzo a carico del concessionario subentrante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26

del R.D. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1 del R.D. 1775 del 1933, qualora ricompresi nella proposta progettuale gestionale presentata, è prevista la corresponsione all'avente diritto di un prezzo da parte dell'assegnatario.

La scadenza di tutte le concessioni di grandi derivazioni d'acqua presenti nel territorio regionale è fissata al 1° aprile 2029, pertanto l'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale prima del 2029, salvo il caso in cui si verifichi una cessazione anticipata della scadenza.

Articolo 4

La norma disciplina le modalità di ricognizione, elencazione dei beni e delle opere da parte del concessionario uscente, necessarie sia ai fini dell'inventario dei beni che passeranno in proprietà della Regione, sia ai fini della procedura di assegnazione della concessione. Con emendamento in Commissione III sono state precisate le modalità di redazione del rapporto finale di concessione. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 5

L'articolo definisce le modalità procedurali per l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più Regioni senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 6

L'articolo individua i termini per l'avvio del procedimento di assegnazione della concessione, nonché l'obbligo di corresponsione del canone aggiuntivo da parte dei titolari delle concessioni in scadenza che dovessero proseguire l'esercizio oltre la scadenza nelle more del completamento delle procedure. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Titolo II – Assegnazione delle concessioni

Si compone degli articoli da 7 a 32.

La prima sezione (articoli da 7 a 29) contiene disposizioni comuni applicabili a tutte le modalità di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche. Disposizioni specifiche relative alle tre modalità di assegnazione previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 sono contenute nella seconda sezione (articoli da 30 a 32).

Articolo 7

L'articolo disciplina la fase delle valutazioni preliminari di carattere generale che la Regione è tenuta ad effettuare prima di procedere all'assegnazione della concessione circa la sussistenza di un eventuale prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, nonché le modalità di affidamento delineate dalla norma statale. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 8

L'articolo prevede come criterio per l'assegnazione della concessione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione della proposta tecnica e dell'offerta economica che costituiscono la proposta progettuale gestionale. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 9

L'articolo definisce la durata della concessione senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 10

L'articolo prevede i principi a cui deve tendere il procedimento unico per l'assegnazione della concessione delle grandi derivazioni idroelettriche, nonché la partecipazione delle diverse amministrazioni allo stesso. Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 11

L'articolo definisce le fasi in cui si articola il procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali gestionali presentate e al rilascio del provvedimento unico di concessione. La norma non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 12

La disposizione individua l'avvio del procedimento con l'approvazione del bando per la selezione del concessionario e la sua conclusione con l'adozione del provvedimento unico di concessione entro il termine di 18 mesi. Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 13

L'articolo riguarda le regole in materia di trasparenza e riservatezza senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 14

L'articolo individua i contenuti essenziali del bando per la selezione del concessionario e gli allegati allo stesso. Con emendamento in Commissione III si è precisato che il bando deve indicare l'eventuale indennizzo che il concessionario subentrante deve corrispondere. Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 15

La disposizione individua gli obblighi e limitazioni gestionali che devono essere previsti nel bando di gara; con un emendamento presentato in Commissione III è stata esplicitata la previsione dell'utilizzo potabile e irriguo fra gli usi diversi. La norma non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 16

L'articolo disciplina gli obiettivi minimi da raggiungere ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere degli impianti, da indicare nel bando di gara. La norma non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 17

L'articolo disciplina i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento del bacino idrografico di pertinenza della concessione da indicare nel bando di gara. Con emendamento in Commissione III è stato esplicitato il riferimento anche al piano paesaggistico. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 18

L'articolo disciplina le misure di compensazione ambientale e territoriale da indicare nel bando di gara, con specificazioni introdotte con un emendamento in Commissione III e un emendamento in Aula. Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 19

L'articolo individua i requisiti di ammissione per la partecipazione al procedimento unico finalizzato all'assegnazione della concessione di ordine generale e relativi alla capacità organizzativa, tecnica, patrimoniale e finanziaria. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 20

L'articolo individua i contenuti dell'istanza ai fini della partecipazione al procedimento unico per l'assegnazione della concessione. Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 21

L'articolo definisce le attività che devono essere poste in essere in ordine alla verifica dell'ammissibilità e della completezza documentale delle istanze di cui all'articolo 20, stabilendo i limiti entro cui possono essere richieste eventuali integrazioni senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 22

L'articolo disciplina la fase del procedimento unico relativa alla convocazione di una conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali risultate ammissibili, specificandone i partecipanti, le modalità decisionali ai fini della predisposizione della graduatoria finale. L'articolo non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 23

La disposizione individua i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche delle proposte progettuali gestionali da parte della conferenza convocata per la selezione. Con emendamento in Commissione III è stata prevista, fra gli elementi di miglioramento ambientale da valutare, anche la messa in disponibilità di beni per la valorizzazione del territorio; con emendamento di Aula è stata introdotta un'esplicita previsione sugli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture. L'articolo non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 24

L'articolo disciplina la valutazione dell'offerta economica in rapporto all'incremento del valore del canone di cui all'articolo 33 posto a base di gara. L'articolo potrà comportare impatti sul bilancio regionale, in termini di maggiori entrate, solo dopo il 2029 (salvo il caso di cessazione anticipata della concessione), in funzione dell'entità dell'incremento del canone offerto dal nuovo concessionario rispetto al valore stabilito all'articolo 33.

Articolo 25

L'articolo disciplina la pubblicizzazione del progetto selezionato e la presentazione delle osservazioni funzionali alla successiva fase senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 26

L'articolo disciplina le modalità e i limiti della fase relativa alle eventuali integrazioni conseguenti alle osservazioni di cui all'articolo 25, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 27

L'articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria che vede la partecipazione anche di tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio di tutti gli atti autorizzatori richiesti dalla legge con riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. L'articolo non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 28

L'articolo prevede l'obbligo di costituzione di una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione, nonché la costituzione di una polizza di assicurazione per danni ai beni e a terzi che si dovessero verificare nel corso della concessione. L'articolo non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 29

L'articolo esplicita che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce provvedimento unico di concessione della grande derivazione, comprendente il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli autorizzatori necessari ai sensi di legge, prevedendo che il provvedimento dispieghi efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare. Non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 30

L'articolo prevede disposizioni specifiche in ordine all'assegnazione ad operatore economico, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 31

L'articolo prevede disposizioni specifiche con riferimento all'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 32

L'articolo prevede disposizioni specifiche con riferimento all'assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi degli articoli 79 e seguenti del D.Lgs. 50 del 2016. L'articolo non determina impatti sul bilancio regionale.

Titolo III - Canoni di concessione e obblighi posti a carico del concessionario

Comprende gli articoli 33 e 34.

Articolo 33

La norma, interessata da emendamenti in Commissione III al fine di migliorare il testo anche alla luce del parere ricevuto da ARERA, disciplina la nuova determinazione del canone, articolato in una componente fissa e una variabile, secondo le previsioni della normativa statale, applicabile dal 2021. Le modifiche apportate non comportano nuovi oneri sul bilancio rispetto alla norma modificata.

La componente fissa è determinata in 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. È corrisposta semestralmente rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Per una stima degli impatti economici a seguito della nuova determinazione del canone, considerando un'entrata nel 2020 pari a € 1.815.266,30 (a fronte di un canone fissato in € 14,44), nel 2021, qualora non vi siano variazioni di potenza agli impianti, per il bilancio regionale, derivano maggiori entrate determinate dalla sola parte fissa del canone pari a € 3.212.957,30.

La componente variabile sarà calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. Il valore della percentuale è fissato nella misura del 2,5 per cento.

La parte variabile del canone, che si aggiunge a quella fissa, potrà essere quantificata solo sulla base dei dati di immissione in rete dell'energia nel corso dell'anno 2021 da parte dell'impianto. Tale componente è corrisposta a consuntivo per il primo semestre entro il 30 settembre e per il secondo entro il 31 marzo dell'anno successivo. In assenza dei dati sull'immissione in rete dell'energia da parte degli impianti non è allo stato attuale quantificabile con precisione l'introito che si può stimare in una somma dell'ordine di grandezza € 800.000,00.

Il canone aggiuntivo previsto al comma 8 non determina maggiori entrate nel bilancio 2021 in quanto dovrà essere corrisposto nelle more dell'assegnazione, ad avvenuta scadenza della concessione.

Con emendamento in Aula è stato precisato che l'aggiornamento del compenso unitario avvenga annualmente.

Articolo 34

L'articolo prevede l'obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica alla Regione; per effetto degli emendamenti approvati in Aula è stata innalzata al 100 la percentuale da destinare a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni (che la norma statale fissa per almeno il 50 per cento); in caso di monetizzazione le risorse devono essere assegnate per finalità ambientali.

L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale 2021. Dal 2022, in considerazione di quanto sarà disposto dalla Giunta regionale (la deliberazione della Giunta regionale che individua gli assegnatari deve infatti essere adottata entro il 31 ottobre per l'anno successivo, sentita la commissione assembleare competente), con l'operatività della fornitura gratuita o della sua monetizzazione, potrebbero diminuire le entrate relativamente alla sola parte variabile del canone. A tali minori entrate corrisponderanno minori spese per il finanziamento di servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni, di cui se ne terrà conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Titolo IV - Sanzioni amministrative

Articolo 35

L'articolo introduce sanzioni amministrative con riferimento al mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione previsto all'articolo 4 o per la sua incompletezza, nonché per la mancata presentazione del Programma di lavori di cui all'articolo 36 o per la sua inadeguatezza. Nuove maggiori entrate nel bilancio potrebbero essere determinate a partire dal 2021 a fronte dell'inosservanza degli adempimenti previsti con riferimento all'articolo 36.

Titolo V – Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Articolo 36

L'articolo introduce l'obbligo per il concessionario di trasmettere il Programma di lavori con i contenuti in esso previsti affinché i beni di cui all'art. 25, comma 1 del R.D. 1775 del 1933, alla scadenza della concessione, passino alla Regione in stato di regolare funzionamento. Con emendamento in Aula è stata introdotta una precisazione sulle visite periodiche. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 37

L'articolo prevede, in attuazione dell'art. 12, comma 1-ter, lettera i), del D.Lgs. 79/1999, che la legge regionale di bilancio riservi annualmente una quota degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge, da destinare al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione. Con emendamento in Aula tale quota è stata innalzata al 40 per cento.

Articolo 38

L'articolo prevede gli elementi oggetto della clausola valutativa sull'attuazione della legge senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 39

L'articolo effettua il rinvio, per quanto non disciplinato dalla presente legge, alle disposizioni di settore in materia di demanio idrico. Con emendamenti in Commissione III sono state introdotte disposizioni con riferimento ai procedimenti di concessione per uso idroelettrico non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs 79 del 1999, alle concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 e ai procedimenti per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti. L'articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 40

Disciplina l'entrata in vigore della legge senza comportare impatti sul bilancio regionale.